

CIRCOLARE n. 2/2010
RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

**Servizi di pagamento nel mercato interno,
D. Lgs. 27 gennaio 2010
di recepimento dir. 2007/64/CE**

* * *

L'1 marzo 2010 è entrata in vigore la nuova disciplina sui servizi di pagamento che si rivela di particolare interesse in quanto estende alle imprese costituite in società di capitali la possibilità di rendere al pubblico, direttamente, tali servizi, in precedenza riservati ad operatori che, in via esclusiva, operassero in ambito finanziario. Questa novità attribuisce alle imprese che, in particolare, offrono i propri beni e/o servizi ad un ampio bacino di clientela (dalla GDO alla telefonia, per citare due esempi particolarmente significativi) un'ulteriore opportunità di business.

* * *

Sistemi di pagamento

Il 13 febbraio 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 recante disposizioni in “attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE” (da ora in poi, il Decreto).

Il Decreto recepisce la direttiva europea 2007/64 volta a definire il quadro normativo per la realizzazione dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Innova profondamente la disciplina dei servizi di pagamento, favorendone il profilo concorrenziale, individuando una nuova categoria di soggetti predisposti alla resa di tali servizi (prestatori dei servizi di pagamento) che vengono assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia.

Il punto saliente della nuova disciplina è la sottrazione agli intermediari di cui agli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB della possibilità di continuare a svolgere (se non per un limitato periodo transitorio scadente il 30 aprile 2011) le attività di servizio di pagamento, il cui esercizio viene dunque ristretto alle banche, agli IMEL e ai nascenti istituti di pagamento.

Il Decreto introduce anche un apposito regime di trasparenza e prevede, inoltre, guarentigie in favore degli utilizzatori di tali servizi in tema di operazioni fraudolente o non autorizzate.

Il Decreto è in vigore dal 1 marzo 2010 (art. 42 del Decreto).

1. I contenuti del Decreto

Il Decreto è strutturato in sette titoli.

Il **titolo I** reca disposizioni in tema di definizioni, individuazione dell'ambito di applicazione della nuova normativa nonché l'individuazione delle caratteristiche delle operazioni in relazione ai soggetti coinvolti. Più precisamente l'art. 1 definisce, tramite elencazione, i *servizi di pagamento*, *l'esecuzione di ordini di pagamento*, *utilizzatore e prestatore dei servizi di pagamento*. L'art. 2, in particolare, esclude dall'ambito applicativo del Decreto le operazioni in contanti, i servizi che non vedono i prestatori entrare in possesso dei fondi da trasferire, le operazioni eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione, i rapporti tra società controllate e collegate.

Il **titolo II** disciplina gli obblighi delle parti in tema di “spese applicabili”, di “consenso e di revoca del consenso” del pagatore. Individua gli obblighi del prestatore del servizio e del pagatore in caso di frode o di utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento e dispone l'inversione dell'onere della prova in capo al prestatore di servizi in relazione alla corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell'operazione ed al corretto funzionamento delle procedure per l'esecuzione dell'operazione (art. 10). L'art. 12 disciplina i limiti di responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento. Il capo III disciplina l'*ordine di esecuzione* individuandone le caratteristiche nonché gli aspetti rilevanti in caso di rifiuto e irrevocabilità di un ordine validamente trasmesso (art. 16 e art. 17).

Il **titolo III** individua i soggetti ai quali l'attività di prestazione dei servizi di pagamento viene riservata. In particolare l'esercizio di tali servizi viene riservata alle Banche, agli istituti di moneta elettronica ed, ora, agli istituti di pagamento, che risulteranno iscritti in un apposito albo, previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia. L'art. 114 - novies TUB, introdotto dall'art. 33 del Decreto, individua i requisiti degli istituti di pagamento (società di capitali sita nel territorio della repubblica con capitale minimo non inferiore a quello indicato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato). La prestazione dei servizi di pagamento può essere svolta da soggetti “*che esercitino altre attività imprenditoriali*”. In tal caso, a garanzia degli utilizzatori dei servizi, è previsto l'obbligo di segregazione patrimoniale (art. 114-duodecies e 114-terdecies TUB). Come evidenziato in apertura gli intermediari di cui agli art. 106 e 107 TUB non sono ricompresi fra i soggetti abilitati allo svolgimento della prestazione dei servizi di pagamento.

Il **titolo IV** inerisce il regime di trasparenza applicabile alle operazioni e ai soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi di pagamento. Al riguardo il Decreto introduce nel titolo VI del TUB il capo II – bis che è volto a disciplinare la trasparenza nei servizi di pagamento, riferendola, in particolare, ai “*contratti quadro relativi ai servizi di pagamento*”. In particolare la disciplina, pur demandando alla Banca d'Italia l'emissione di un regolamento inerente le informazioni che il prestatore di servizi di pagamento deve rendere al pubblico, prevede una disciplina specifica in ordine alle spese applicabili, alla forma e contenuti del contratto quadro, alla modifica unilaterale delle condizioni, al diritto di recesso

Il **titolo V** riporta le modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 funzionali ad integrare l'attuale disciplina con quella nuova derivante dall'applicazione del Decreto. In particolare, l'art. 37 introduce le disposizioni transitorie (c.f.r. par. 2 che segue).

Il **titolo VI** è volto a introdurre meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie secondo lo schema generale previsto dall'art. 128 – bis del T.U.B.

Il **titolo VII** inerisce le disposizioni finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni e la tempistica per la sua entrata in vigore.

2. Disciplina transitoria

L'art. 37 del Decreto introduce una disciplina transitoria per l'efficacia delle nuove disposizioni. In particolare:

- a. gli *“intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento [...]. Entro tale termine [...] detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dimettono tale attività”*. Per quei soggetti che intendono svolgere tale attività si renderà necessario proporre istanza di autorizzazione presso la Banca d'Italia.
- b. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Decreto, gli intermediari iscritti negli elenchi di cui all'art 106 e 107 dopo il 25 dicembre 2007, che intendono avvalersi della facoltà dell'art. 107, comma 7 – bis TUB, richiedono, ove sussistano i requisiti, l'autorizzazione alla prestazione dei servizi indicati nel decreto stesso.
- c. Nel caso in cui le disposizioni del Decreto modifichino *ex lege* le condizioni contrattuali, i prestatori del servizio hanno tempo fino al 30 aprile 2010 per comunicarlo ai propri clienti. Il cliente può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione delle nuove condizioni contrattuali.
- d. I servizi di pagamento che riguardano le amministrazioni pubbliche vengono adeguati secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
- e. Fino al 140° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto per l'attività di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Milano, 8 marzo 2010

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)
Tel. 0258300433 Fax 0258301508
URL: <http://www.ghidini-associati.it>